

R.G.E. 211/2018



**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'Esecuzione,

Rilevato che nell'ordinanza è scritto più volte che i termini per il versamento del saldo del prezzo non sono soggetti a sospensione feriale, in adesione peraltro al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18421/2022;

ritenuto che l'unica frase in cui è scritto che il termine per il saldo prezzo è soggetto a sospensione feriale va pertanto corretta con *"non è soggetto a sospensione feriale"*

p.q.m.

Dispone la correzione dell'ordinanza di delega laddove è scritto *"soggetto a sospensione nel periodo feriale"* con *"non soggetto a sospensione nel periodo feriale"*.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato sul PVP unitamente all'ordinanza di delega.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 27/02/2024

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa Federica Lunari

